



REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI

(del 17 ottobre 1977)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto il messaggio municipale no. 15 del 2 agosto 1977;
- visto l'art. 94 della legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2.4.75 (LALIA) e l'art. 12 del DE 3.2.77 concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse,

d e c r e t a :

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Base legale

Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 2

Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni

Il Comune provvede alla costruzione e manutenzione della rete principale delle canalizzazioni, conformemente ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'autorità cantonale competente.

Le opere d'allacciamento alla rete principale delle canalizzazioni vengono pure eseguite dal Comune fino all'ultimo pozzetto di controllo sulla proprietà privata (immediatamente prima del confine) ai limiti del campo stradale.¹

Le spese di tale allacciamento sono a carico del proprietario del fondo e sono comprese nella tassa d'allacciamento di cui all'art. 24.

¹ Articolo modificato con DCC 19.11.1990, entrata in vigore 1.1.1991.
MM 23 - 1990

Art. 3

Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

Prima del rinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.

In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.

Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.

Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio il rilievo delle opere eseguite.

Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 del DE concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

2. ALLACCIAMENTI ALLA CANALIZZAZIONE

a) norme generali

Art. 4

Obbligo di allacciamento

¹Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

²L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto d'ispezione a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.

³L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario. Nel caso di realizzazione di nuove canalizzazioni, il Comune può procedere all'esecuzione della condotta di allacciamento, direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate.

⁴Per i fondi non edificabili dovrà essere predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

⁵Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, semprechè le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

⁶L'obbligo di allacciamento esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.²

² Articolo modificato con DCC 19.11.1990, entrata in vigore 1.1.1991.
MM 23 - 1990

b) procedura

Art. 5

Domanda

L'allacciamento alla canalizzazione dei fabbricati e impianti esistenti dev'essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista all'art. 36 del Regolamento d'applicazione della Legge edilizia.

La notifica, in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque luride da raccordare ed essere corredata dei seguenti piani:

- a) piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, del tracciato della canalizzazione di raccordo, come pure delle canalizzazioni esistenti;
- b) pianta delle canalizzazioni dell'edificio in scala 1:100 con l'indicazione delle quote. Il piano deve contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagni, lavatoio, pluviali, ecc.) come pure la qualità del materiale che si intende utilizzare (colonna di caduta, canalizzazione sotterranea, pozzi d'ispezione, fosse, valvole di ritenuta, dispositivi di aerazione, ecc.);
- c) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle condotte e altre installazioni dalle colonne di caduta fino al collettore pubblico;
- d) dettaglio dei pozzetti, dei raccordi e del profilo normale di posa.

L'allacciamento alla canalizzazione di nuovi fabbricati e impianti viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla Legge edilizia per il permesso di costruzione.

c) prescrizioni tecniche

Art. 6

Materiali

L'allacciamento delle acque luride alla fognatura comunale deve essere eseguito tramite canalizzazioni a tenuta stagna in cemento, PVC, amianto-cemento, grès, ghisa, ecc. con giunti a bicchiere.

Per l'evacuazione delle acque meteoriche non sono richiesti tubi con giunti a bicchiere.

Art. 7

Raccordo

Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua nella direzione di deflusso ad un pozzetto d'ispezione o alla canalizzazione stessa, tramite pezzi speciali.

In ogni caso l'allacciamento deve essere eseguito ad un pozzetto quando la tubazione è situata in falda, in presenza di grandi quantità d'acqua, pendenze sfavorevoli, canali con piccoli diametri (p. es. 200-300 mm.) e in zona di protezione.

L'allacciamento avviene al di sopra dell'asse della canalizzazione, in ogni caso al di sopra del livello dell'afflusso per tempo secco.

Prima del raccordo alla canalizzazione pubblica dev'essere previsto almeno un pozzetto di controllo.

Art. 8

Pendenze

Le canalizzazioni devono essere rettilinee e con pendenza regolare.
Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni deve essere la seguente:

acque luride	2 %
acque meteoriche	1 %

Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare difficoltà tecniche e spese sproporzionate.

Il diametro minimo delle canalizzazioni per acque luride è di 150 mm, quello per le acque meteoriche di 100 mm.

Art. 9

Posa

Le canalizzazioni devono essere accuratamente avvolte in un bauletto di ghiaia o sabbia.

Se sono ubicate su un terreno cedevole o lungo strade e marciapiedi il bauletto dev'essere di calcestruzzo CP 200 vibrato.

Il riempimento del fosso dovrà essere curato in modo particolare per evitare che ciottoli o altro materiale possano causare la rottura del tubo.

Art. 10

Casi particolari

Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm sia orizzontalmente sia verticalmente, ritenuto che la fognatura dev'essere posata alla quota inferiore.

Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene di Lugano (LCI).

Art. 11

Controllo

Tutte le canalizzazioni devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.

Art. 12

Pozzetti di controllo

Alla congiunzione di diverse canalizzazioni, nonché ai cambiamenti di direzione, pendenza e diametro, sono da prevedere pozzetti di controllo.

La dimensione dei pozzetti di controllo dovrà essere:

per profondità fino a 60 cm: min. 60 cm Ø

per profondità da 60 a 150 cm: min. 80 cm Ø

per profondità oltre 150 cm: min. 100 cm Ø

Quando la profondità dei pozzetti di controllo supera i 120 cm gli stessi dovranno essere muniti di scalini di accesso, inossidabili e ad una distanza massima di 30 cm.

Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.

I pozzetti di controllo dovranno essere muniti di coperchi inodori.

Art. 13

Quota di posa

Le canalizzazioni dovranno essere posate al di sotto del limite del gelo (ricoprimento minimo 60-80 cm).

Art. 14³

Evacuazione

a) acque luride o di rifiuto

¹-Le acque luride o di rifiuto, all'interno del sedime privato, devono essere evacuate separatamente dalle acque meteoriche e chiare ed immesse nella canalizzazione pubblica, conformemente alle indicazioni del PGS.

²-Le acque delle piazzuole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.

³ Articolo modificato con DCC 19.11.1990, entrata in vigore 1.1.1991.
MM 23 - 1990

b) acque meteoriche

³Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.

E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

⁴Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque lo consentano.

⁵Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in un pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

⁶Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche o chiare, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.

⁷Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

c) acque chiare

⁸Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti.

⁹E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

¹⁰Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in un pozzo perdente.

E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

¹¹Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.

¹²Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o acque miste.

Art. 15

Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e i relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Art. 16

Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito.

Art. 17

Zone di protezione

Nelle zone di protezione di captazioni d'acqua sotterranea (zona S) le canalizzazioni devono soddisfare ai requisiti posti dalla norma SIA 190 per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta che è obbligatoria.

In zona di protezione Il sono da prevedere misure di protezione che rendano immediatamente percettibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

Art. 18

Prova di tenuta

La tenuta delle tubazioni posate nella zona S (compresi gli allacciamenti laterali alle costruzioni) è da controllare annualmente durante i primi 3 anni.

In seguito il controllo dovrà essere eseguito ad intervalli di 3 anni.

3. DEPURAZIONE ACQUE RESIDUALI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Art 19⁴

Acque residuali

a) definizione

¹ Sono considerate acque residuali o di scarico tutte quelle acque alterate che devono essere evacuate dalle zone edificate.

Appartengono a questa categoria le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato, dall'industria, le acque meteoriche che scorrono in superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).

² A seconda della loro natura e origine le acque residuali sono definite come segue:

⁴ Articolo modificato con DCC 19.11.1990, entrata in vigore 1.1.1991.
MM 23 - 1990

- a) acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.;
- b) acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali;
- c) acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno dei serbatoi d'acqua potabile, ecc.;
- d) acque industriali: sono le acque di rifiuto provenienti dai processi produttivi delle industrie, dei commerci e dell'artigianato.

b) immissione; divieti

³Le acque residuali che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono ostacolare o danneggiare il regolare funzionamento delle canalizzazioni o degli impianti di depurazione.

⁴Le sostanze che non possono essere immesse nella canalizzazione devono essere eliminate conformemente alle istruzioni dell'autorità cantonale.

⁵E' vietato in particolare immettere direttamente o indirettamente le seguenti sostanze:

- gas e vapori;
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
- sostanze nauseabonde, scoli di latrine senza scarico d'acqua, scoli di fosse per colaticcio, di letamai, di compostaggio, di sili;
- materie le cui qualità e quantità possono provocare disturbi alle canalizzazioni e all'impianto di depurazione, come per es. sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, di macelli e macellerie, tessili, resti di distillazione;
- deposito di raccoglitori di fanghi, di fosse di chiarificazione, di separatori di oli e grassi, ecc.;
- materie viscoso e fangose quali catrame, calce, fanghi di lavorazione di pietre naturali e artificiali, impianti di betonaggio e lavaggio inerti;
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.;
- liquidi con una temperatura superiore ai 40° C per una durata d'immissione superiore ai 300 secondi;
- acidi e basi (anche in soluzione) in concentrazioni dannose.

⁶Le acque industriali e artigianali di cui alla lett. d) del cpv. 2 possono venir immesse nelle canalizzazioni solo se soddisfano le condizioni seguenti:

- a) pre - trattamento confacente delle acque in modo da non pregiudicare l'impianto di depurazione e il suo esercizio, conformemente alle indicazioni del Cantone;
- b) rispetto delle norme e dei limiti imposti dall'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto dell'8 dicembre 1975 e successivi aggiornamenti;

- c) posa, da parte delle industrie e a loro spese, dei misuratori di portata e dei campionatori automatici, secondo le direttive del Municipio e del Consorzio per la depurazione delle acque di Biasca e dintorni.

Art. 20

Separatori oli e grassi

Le acque luride provenienti da locali ove vengono manipolati oli e grassi minerali (garages, officine di riparazione, lavaggio automobili, officine meccaniche) devono essere preventivamente depurate in un separatore secondo le norme VSA-ASPEE.

Le cucine di grandi alberghi, di ristoranti, di ospedali, di cantine operaie come pure i mattatoi per la lavorazione della carne e di materie organiche devono essere provvisti di separatori di grassi.

Art. 21

Manutenzione impianti singoli

Per gli impianti di depurazione singoli delle costruzioni che non possono essere allacciate ad una fognatura pubblica deve essere eseguita un'adeguata manutenzione.

Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate del loro fango almeno una volta all'anno. Copia dei bollettini di vuotatura deve essere trasmessa al Municipio.

1/5 del fango deve rimanere e la fossa deve essere riempita di acqua prima della messa in funzione.

Gli impianti meccanico - biologici devono essere collaudati dal proprietario, dall'installatore e dal Municipio (rapporto di collaudo alla SPAA).

L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità delle istruzioni date dalla ditta fornitrice.

Copia dei bollettini di revisione deve essere trasmessa al Municipio e alla SPAA.

Art 22

Manutenzione separatori

I separatori di benzina e oli minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento, secondo la frequenza per la quale sono stati dimensionati.

A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.

4. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 23

Contributi di costruzione

Il Municipio preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e seguenti LALIA e al relativo DE concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 24

Tassa d'allacciamento

Al momento dell'allacciamento è esigibile una tassa d'allacciamento globale di fr. 500.- che è comprensiva della spesa per le opere eseguite dal Comune all'art. 2 cpv. 2.

Art. 25

Tassa d'uso

¹L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.⁵

²Sono soggetti alla tassa d'uso i proprietari di fondi direttamente o indirettamente allacciati alla canalizzazione ed i titolari di diritti reali limitati.

³Il Comune prende a suo carico il 15 % delle spese di cui al cpv. 1.

⁴La tassa d'uso per le acque residuali e le modalità d'incasso sono fissate per ordinanza municipale sulla base dei risultati d'esercizio previsti.

⁵La tassa d'uso per le acque residuali definite nel cpv. 2. lett. a), b) e c) dell'art. 19 consiste in un importo variabile tra fr. 0.20 e fr. 0.50 per mc. di acqua potabile o industriale consumata ed un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia né inferiore né superiore allo 0,5 per mille di tale valore.

⁶La tassa d'uso per i soggetti indicati al cpv. 2. allacciati alla rete a sistema unitario (misto) sarà maggiorata con un coefficiente di 1,1.

⁷Per stabilire i quantitativi di acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP o dall'AAI installati negli edifici.

Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

⁸Le acque residuali provenienti da processi produttivi delle industrie, commerci e artigianato, sono tassate secondo il principio della causalità.

La tassa si applica al carico industriale espresso in

- abitanti equivalenti (AE) biologici

⁵ cpv. 1-7 modificati con DCC 19.11.1990, entrata in vigore 1.1.1991.
MM 23 - 1990

- abitanti equivalenti (AE) idraulici
e sarà tassato il tipo AE più numeroso.
Gli abitanti equivalenti corrispondono a 75 gr. DB05 AE e giorno per il carico biologico
e a 500 lt. AE e giorno per il carico idraulico.⁶

⁹Le consegne di acque residuali particolari, il cui computo in AE non è definibile, saranno tassate sulla base dei costi effettivi causati per il loro trattamento.

¹⁰Per stabilire il carico, la tassa per AE e, per le acque particolari, i costi effettivi, il Municipio si avvalerà dei dati del consuntivo del Consorzio per la depurazione delle acque di Biasca e dintorni.

¹¹Il Municipio è altresì autorizzato a stipulare con le ditte delle convenzioni qualora l'applicazione dei presenti disposti dovesse risultare di difficile attuazione.⁷

¹²Qualora vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 5, 6 e 8 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

Art. 25 bis⁸

Apparecchiature di rilevamento

¹Le industrie devono installare le necessarie apparecchiature di misura e di campionatura ai sensi dell'art. 19 cpv. 6 lett. C).

²La scelta ed il tipo delle apparecchiature saranno decisi in collaborazione con il Consorzio depurazione acque di Biasca e dintorni e le industrie interessate.
La manutenzione è a carico della ditta proprietaria dello stabilimento industriale dove le apparecchiature sono state posate.

³Il Municipio, rispettivamente un suo rappresentante delegato, hanno diritto di accedere liberamente alle proprietà private delle industrie dove esistono le apparecchiature di rilevamento, allo scopo di controllarne il funzionamento, di leggere i contatori e prelevare i campioni delle acque residuali.
E' data facoltà all'industria di presenziare ai rilevamenti.

⁴Il Municipio è autorizzato a delegare al Consorzio depurazione acque di Biasca e dintorni i compiti di cui al cpv. 3 nonché l'esecuzione delle analisi dei campioni delle acque residuali.
I costi relativi sono a carico delle industrie.

Art. 25 ter⁹

Immissioni provvisorie

¹L'immissione provvisoria di acque residuali provenienti da cantieri soggiace a permesso.

⁶ cpv 8-10 modificato con DCC 19.11.1990, entrata in vigore 1.1.1990.

⁷ cpv. 11-12 modificati con DCC 19.11.1990, entrata in vigore 1.1.1991.

⁸ Articolo modificato con DCC 19.11.1990, entrata in vigore 1.1.1990.

⁹ Articolo modificato con DCC 19.11.1990, entrata in vigore 1.1.1991.
MM 23 - 1990

²La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità di evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.

³Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica.

Le acque di prosciugamento della falda freatica vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

⁴Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.

⁵Le immissioni provvisorie sono soggette al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e di una tassa d'uso, stabilite in base all'entità dell'opera e tenendo conto del carico idraulico.

⁶L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 500.-- ed un massimo di fr. 2'000.--.

Art. 26

Eliminazione degli impianti singoli esistenti

Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale e consortile le acque luride sono immesse, senza trattamento preventivo, nelle canalizzazioni.

Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili al collettore comunale devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio.

Gli impianti privati dovranno essere vuotati, trattati con calce viva e riempiti con materiale idoneo.

I separatori di oli minerali e grassi e le installazioni di pre - trattamento delle acque residue fanno eccezione a questa regola.

Art. 26 bis¹⁰

Eliminazione impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il presente regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione degli impianti non conformi alle presenti e ad altre disposizioni e a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

¹⁰ Articolo modificato con DCC 19.11.1990, entrata in vigore 1.1.1991.
MM 23 - 1990

Art. 27

Norme e direttive

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni fanno stato, in particolare, la norma SIA 190, le direttive VSA – ASPEE e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 27 bis¹¹

Contravvenzioni

¹Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio a mente della LOC e vengono notificate al Dipartimento dell'ambiente.

²L'ammontare massimo della multa è di fr. 2'000.--.

³E' riservata l'azione civile per il risarcimento dei danni e/o della penale.

Art. 27 ter¹²

Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPCA, riservate le norme speciali.

Art. 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali in vigore in materia di canalizzazione e fognature, segnatamente il Regolamento per il servizio di fognatura del 20.04.1967.

Dopo l'approvazione del Consiglio di Stato il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

Biasca, 17 ottobre 1977

Entrata in vigore: 01.01.1979 (RM 3.11.1978).

Gli art. 25 cpv. 8-10 e 25 bis, modificati con DCC 19.11.1990, entrano in vigore l'1.1.1990.

Gli art. 2, secondo alinea, 4, 14, 19, 25 cpv. 1-7 e 11-12, 25 ter, 26 bis, 27 bis e 27 ter, modificati con DCC 19.11.1990, entrano in vigore l'1.1.1991.

¹¹ Articolo modificato con DCC 19.11.1990, entrata in vigore 1.1.1991.

¹² Articolo modificato con DCC 19.11.1990, entrata in vigore 1.1.1991.
MM 23 - 1990